



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MOTTOLA	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SARACINI	ENRICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	UZZO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 823/2016
depositato il 03/11/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro: IVA-ALIQUEUTE 2011
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE MODENA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
IORIO AVV. ANTONIO
BASCHETTI DOTT. GABRIELE
VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE NR. 57/B 47900 RIMINI RN

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 823/2016

UDIENZA DEL

08/03/2017 ore 09:00

N°
259

PRONUNCIATA IL:

08/03/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/03/2017

Il Segretario

MOTIVI DELLA DECISIONE

Aggredisce la società ricorrente l'avviso di accertamento n. _____ con il quale si pretende IVA per il periodo di imposta 2011 nella misura del 20% anzichè del 10%, come applicata da parte ricorrente.

Invero, la materia litigiosa insiste esclusivamente su un punto di diritto: se parte ricorrente, che come oggetto sociale ha la commercializzazione direttamente ai consumatori finali di acqua di sorgente in boccioni, possa fruire dell'IVA agevolata al 10% ovvero sia soggetta alla aliquota impositiva ordinaria.

Alla udienza dell'8 marzo 2017 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata ritenuta in decisione.

Osserva questa Commissione tributaria quanto segue.

Il ricorso che occupa è fondato e va accolto, nei termini che seguono.

Il vaglio normativo muove dalla previsione di cui al DPR 633/72 che nella propria parte III, avente ad oggetto beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, comprende al n. 81) la voce "acqua, acque minerali".

Il successivo di 15 settembre 1990, n. 261, coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331 all'art 5 comma 3 introduce una distinzione tra acque destinate al consumo umano ed acque minerali, prevedendo: "per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento".

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano all'art. 2 dispone:

Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

La norma, dunque, non attribuisce rilevanza classificatoria alle modalità di erogazione al pubblico delle acque destinate al consumo umano.

La distinzione strutturale tra acque minerali ed acque sorgive destinate al consumo umano viene introdotta dal d lgs 8 ottobre 2011, n. 176 di attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali che all'art. 2 precisa che la differenza tra l'acqua minerale naturale e l'acqua destinata al consumo umano (potabile o di sorgente) consiste nella purezza originaria delle acque minerali, originando queste da falde sotterranee mineralizzate, che garantiscono tale purezza in uno con una generale attitudine benefica per la salute laddove le acque di sorgente, invece, provengono da falde sotterranee non mineralizzate ed ammettono nella loro composizione chimica la presenza di piccole quantità di contaminazioni.

La amministrazione contrasta la allegazione di parte ricorrente muovendo dalla risoluzione n. 11/E del 17 gennaio 2014 la quale afferma che, alle acque di sorgente, anche se distribuite in bottiglia, non è possibile applicare l'aliquota agevolata del 10%, come prevista per le acque minerali naturali, in quanto non rientranti nella dicitura "acqua, acque minerali" prevista dalla tabella A, parte III, n°81 del Dpr 633/1972 con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria.

La stessa risoluzione circoscrive l'ambito di applicazione della aliquota agevolata alle erogazioni di acqua potabile e non potabile ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i comuni, cioè quando si tratti di servizio generale di erogazione idrica. In tale contesto, la aliquota agevolata rinviene giustificazione nella finalità di ridurre i costi a carico della collettività per ottenere un servizio primario.

Tale orientamento della amministrazione non può trovare accoglimento, atteso come esso non sia sostenuto in alcun modo dal dato normativo come sopra riassunto.

La norma distingue tra acque sorgive ad uso potabile umano ed acque minerali, trascurando le modalità di erogazione del servizio; anzi, come si è detto, l'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, afferma la indifferenza ai fini che occupano delle modalità di distribuzione dell'acqua al consumatore finale.

h

Un riscontro logico al convincimento di questa Commissione, peraltro, si rinviene nella norma dalla quale origina il regime impositivo delle acque: il DPR 633/72 , parte III , elencazione di beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.

La voce n. 81) indica genericamente "acqua, acque minerali", e la normazione successiva ha operato una distinzione fondata esclusivamente sulle proprietà intrinseche delle singole acque. Sviluppando la allegazione della amministrazione resistente, la quale subordina la applicazione della aliquota agevolata alle modalità di distribuzione dell'acqua, si giungerebbe ad ipotizzare che il legislatore, allorchè in origine equiparava acque sorgive ed acque minerali, postulasse la possibilità di erogazione mediante acquedotto anche delle acque minerali, ciò che si palesa come illogico.

La assenza di arresti giurisprudenziali consolidati costituisce grave motivo per disporre la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Commissione tributaria provinciale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa n.745/2016 r.g.

- accoglie il ricorso
- dispone la compensazione delle spese di lite.

Modena, 8 marzo 2017

L'estensore

Enrico Saracini



Il presidente

Francesco Mottola

